

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 64-6268

Costituzione per fusione della nuova società '“Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli” S.c.r.l.”. Indirizzi al rappresentante regionale per le assemblee del 16 dicembre 2022 (ATL Biella Valsesia Vercelli scarl) e del 20 dicembre (ATL della Provincia di Novara scarl). Designazione degli organi sociali della nuova società'.

A relazione degli Assessori Poggio, Ricca:

Vista la comunicazione prot. n. 37476 del 29 novembre 2022 con la quale è convocata, per il giorno 16 dicembre 2022 alle ore 15, l'Assemblea dei Soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari a Euro 145.321,00 sul capitale sociale di Euro 364.922,00 pari al 39,82%, come da visura camerale alla data del 28 giugno 2022 agli atti del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. *Fusione per unione di ATL Biella Valsesia Vercelli scarl e ATL della Provincia di Novara scarl: delibere inerenti agli organi di amministrazione e controllo della Società che si costituirà per effetto della fusione;*
2. *Varie ed eventuali.*

Vista altresì la comunicazione prot. n. 38905 del 12 dicembre 2022 con la quale è convocata, per il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 15, l'Assemblea dei Soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari a Euro 16.010,26 sul capitale sociale di Euro 114.137,44 pari al 14,03%, come da visura camerale alla data del 28 giugno 2022 agli atti del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. *Fusione per unione di ATL Biella Valsesia Vercelli scarl e ATL della Provincia di Novara scarl: delibere inerenti agli organi di amministrazione e controllo della Società che si costituirà per effetto della fusione;*
2. *Varie ed eventuali.*

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 1 all'ordine del giorno di entrambe le assemblee, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- con D.G.R. n.39-4492 del 29 dicembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs.175/2016, la revisione periodica per l'anno 2021 delle partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte;

- la Regione, in detto documento, ha confermato il mantenimento della partecipazione nella società Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l., in quanto la stessa produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4, comma 2, lett.a) del TUSP e, con riferimento alla prevista razionalizzazione, ha disposto la chiusura entro la fine del 2022 del procedimento di fusione tra la stessa società e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica

Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. (società parimenti partecipata dalla Regione Piemonte), operazione necessaria poiché integrante l'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2 lettera d) del TUSP;

- con D.G.R. n. 19-5939 del 11 novembre 2022 e con D.G.R. n. 18-5938 del 11 novembre 2022 la Regione Piemonte ha fornito indirizzi ai propri rappresentanti presso le assemblee dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. approvando il progetto di fusione per unione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. mediante costituzione di una nuova società denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli" S.c.r.l., unitamente allo Statuto della nuova società;

- il progetto di Statuto, redatto in conformità con le previsioni della L.R. 14/2016, prevede che l'organo di controllo sia costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale di tre membri (art. 23);

- in sede di assemblea straordinaria della Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l., tenuta il data 14 novembre 2022, come da verbale agli atti del Settore, si è deliberato con riferimento agli organi che saranno costituiti presso la nuova società, in ordine alla previsione di un organo di controllo monocratico costituito da un Sindaco Unico, come già configurato attualmente presso ATL Biella Valsesia Vercelli;

- l'assemblea straordinaria della Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. in pari data, come da verbale agli atti del Settore, ha invece deliberato per la nuova società (nonostante il diverso avviso espresso dalla Regione Piemonte in tale sede), in ordine alla previsione statutaria di un organo di controllo collegiale costituito da un Collegio di tre componenti, ritenendo di confermare la attuale configurazione di tale organo presente nella propria società;

- si rende pertanto necessario un pronunciamento da parte dell'assemblea dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'assemblea della Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. orientato ad allineare gli intendimenti appena richiamati di entrambe le società con riferimento alla configurazione dell'organo di controllo della istituenda società a seguito del perfezionamento della fusione;

-per quanto invece concerne la nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto, come approvato nel progetto di fusione: *"La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2468 terzo comma cc, la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali"*;

- occorre dunque deliberare sulla composizione dell'organo amministrativo.

Pertanto, la Regione Piemonte, riguardo alla configurazione dell'organo di controllo, in considerazione dell'importanza strategica che attribuisce alla fusione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e

Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., che come sopra evidenziato rappresenta l'attuazione di quanto previsto nel proprio Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 2021, approvato con D.G.R. n. 39-4492 del 29 dicembre 2021, ritiene opportuna la configurazione di un organo di controllo collegiale composto da 3 membri nella nuova società, poiché tale configurazione risulta conforme alle previsioni statutarie già approvate per la istituenda "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli" S.c.r.l., in conformità con quanto già deliberato dall'assemblea dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. in data 14 novembre 2022 e appare meglio rispondente all'aumentata complessità della società derivante da fusione.

Si ritiene pertanto ammissibile la configurazione dell'organo di controllo collegiale composto da 3 membri come sopra rappresentata e si dà istruzione al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso nelle sedi assembleari di cui alle convocazioni sopra menzionate.

Ritenuto inoltre, con riguardo alla composizione dell'organo di amministrazione, di stabilire che la *governance* societaria rivesta forma collegiale, con la previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri, garantendo tale scelta la maggiore rappresentanza territoriale dei soci all'interno dell'organo amministrativo, come peraltro emerso dalla volontà in tal senso espressa dai soci nelle assemblee già richiamate, e in considerazione del fatto che i componenti dell'organo non percepiscono compensi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 14/2016 e dell'art. 12.3 dello Statuto societario.

Dato atto che una siffatta configurazione del Consiglio di Amministrazione rispetta la previsione dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 175/2016 ai sensi del quale: "*L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri*", si dà indirizzo al proprio rappresentante di esprimersi in tale senso nelle assemblee dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l.

Preso atto che:

- nelle rispettive Assemblee del 14 novembre 2022 i soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. hanno deliberato di individuare quali delegati alla sottoscrizione dell'atto notarile di costituzione della nuova Società, ai sensi dell'art. 2504 c.c., i rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione in carica;
- l'Atto Notarile di costituzione della nuova società contenente l'individuazione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sarà stipulato entro il prossimo 31 dicembre 2022.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione Giunta regionale emerge quanto segue:

- in tale sede notarile dovranno essere individuati i nominativi dei componenti dei nuovi organi sociali della istituenda società;
- risulta pertanto necessario procedere all'individuazione dei nominativi dei soggetti componenti degli organi sociali della costituenda società (5 dell'organo amministrativo e 3 dell'organo di

controllo), su cui sono attribuite alla Regione Piemonte specifiche designazioni secondo le previsioni statutarie richiamate successivamente.

Per quanto concerne la nomina dei 5 componenti dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, come approvato nel progetto di fusione: *"La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2468 3° comma C.C. :*

- la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;

- la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha diritto di designare un membro, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;

- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2: Comuni della Provincia di Biella;

- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 5: Comuni della Provincia di Novara;

- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato".

Visto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *"Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati"*, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 Suppl. Ordinario n. 2 del 10/11/2022, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la designazione di un componente con funzioni di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Indirizzi e Controlli Società partecipate – Direzione Segreteria della Giunta regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”;
- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;
- art. 17 comma 5 dello Statuto sociale ai sensi del quale: "Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120."
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120 in materia di parità di genere.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale Indirizzi e controlli Società Partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ammesse dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell'elenco costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che in base all'art. 17 comma primo dello Statuto societario già richiamato la Regione Piemonte designa un componente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta da designare per l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione risulta essere:

Raffaella Afferni

dalle risultanze curriculari si evince una solida preparazione accademica in materia di politiche di gestione e sviluppo del territorio, nonché – esperienze specifiche quale componente dell'organo gestionale di Società regionali in materia turistica.

Richiamato l'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il cui comma 1 prevede che *"Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla"* nonché il successivo comma secondo ai sensi del quale *"Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale"*.

Atteso che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico del componente nominato dalla Regione Piemonte l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto che è già stata acquisita dagli uffici regionali e dato atto che, dall'esame svolto dai medesimi uffici sulla stessa, non risultano preclusioni all'affidamento dell'incarico alla designata.

Dato atto che è stata acquisita ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 39/1995 la dichiarazione sulla disponibilità della designata ad accettare l'incarico.

Per quanto concerne la nomina dei 3 componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della costituenda Società già approvato nelle già richiamate Assemblee del 14 novembre 2022: *"L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio. L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile. L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016. L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'Organo di Controllo, deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale"*.

Visto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *"Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati"*, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 Supp. Ordinario n. 2 del 07/11/2019, nonché sulla

pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la designazione del Presidente del Collegio Sindacale.

Preso atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Indirizzi e Controlli Società partecipate – Direzione Segreteria della Giunta regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”;
- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art.13 dello Statuto regionale, dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”;
- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.
- legge regionale 4 maggio 2012, n. 43 “*Legge finanziaria per l’anno 2012*”.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale Rapporti con le società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ammesse dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco che costituisce l’Allegato 2 al presente provvedimento.

Considerato che in base all’art. 23 comma nono dello Statuto societario già richiamato la Regione designa il Presidente del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta per tale incarico risulta:

Stefano Marzari

in quanto dall’analisi del *curriculum* il candidato prescelto risulta in possesso di un rilevante bagaglio di esperienza maturato in pregressi incarichi quali componente di organo di controllo, nonché dei requisiti richiesti dall’art. 23 del vigente Statuto come verificati dagli uffici regionali.

Richiamato l’art. 23 comma primo seconda parte dello Statuto della Società, ai sensi del quale: “*L’Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell’ufficio*”.

Ritenuto di proporre, ai sensi della disposizione appena richiamata, e verificato il rispetto della normativa vigente in materia di compensi dal Settore competente, che il compenso del Collegio Sindacale non superi quello già previsto per il Collegio Sindacale dell’Agenzia della Provincia di Novara pari a complessivi 8.400 euro, ripartiti in euro 3.600 al Presidente e euro 2.400 a ciascun revisore, come già stabilito dalla D.G.R. n. 31-3459 del 23 giugno 2021 in relazione all’organo di controllo dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., fornendo indicazione ai rappresentanti designati ai sensi dell’art. 2504 c.c. di comunicare in sede di costituzione della nuova società i nominativi dei soggetti designati dalla Regione Piemonte.

Ritenuto pertanto di indicare, ai rappresentanti dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., come designati dalle rispettive assemblee sopra citate ai sensi dell’art. 2504 c.c. per la costituzione della nuova società “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.r.l.”, i nominativi dei soggetti sopra menzionati, come designati dalla Regione Piemonte per gli organi della nuova società, nonché il compenso da riconoscere all’organo di controllo secondo le modalità appena richiamate.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR. n.1 – 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all’unanimità

delibera

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea dei soci dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l., del 16 dicembre 2022, nonché all’Assemblea dei soci dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l. del 20 dicembre, l’indirizzo di esprimersi favorevolmente alla composizione collegiale di un organo di controllo composto da tre componenti, secondo quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto della nuova società “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli” S.c.r.l., approvato con D.G.R. n. 19-5939 del 11 novembre 2022, nonché alla composizione dell’organo di amministrazione composto da 5 componenti secondo quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto;

- di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione di primo insediamento, con funzioni di Presidente, della costituenda “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.r.l.” Raffaella Afferni;

- di designare quale componente del Collegio Sindacale di primo insediamento, con funzioni di Presidente, della costituenda “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.r.l.” Stefano Marzari;

- di indicare ai rappresentanti dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. e dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l., che sono stati designati dalle rispettive assemblee, ai sensi dell’art. 2504 c.c., per la costituzione della società Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale “Terre dell’Alto Piemonte”, i nominativi dei soggetti appena menzionati, come designati dalla Regione Piemonte per gli organi della nuova società, nonché la determinazione del compenso del Collegio Sindacale pari all’importo di 8.400 euro, da ripartire in euro 3.600 al Presidente e euro 2.400 a ciascun Sindaco.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Avviso n. 8/2022 ATL Terre Alto Piemonte

Elenco candidature ammissibili pervenute CDA:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Afferni | Raffaella |
| 2. Bui | Katia |
| 3. Minicucci | Luigi |
| 4. Morandi | Giuseppe Luigi |
| 5. Norbiato | Renzo |

Avviso n. 9/2022 ATL Terre Alto Piemonte

Elenco candidature ammissibili pervenute Collegio Sindacale:

1. Barreri	Emanuela
2. Capuzzo	Fabrizio
3. Ciravegna	Marzio
4. Colombo	Marina
5. Lombardi	Marinella
6. Marzari	Stefano Gino
7. Paraggio	Amedeo
8. Rancati	Costantino
9. Ricci	Andrea
10. Scavone	Sara
11. Tropeano	Corrado